



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” s.m.i.;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 n. 2419 “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021 n. 140, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” pubblicato in GU n. 241 del 8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

VISTO il PON “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)10130 del 17 dicembre 2014;

VISTO, in particolare, l'Asse 3 del PON “Inclusione” che prevede il sostegno alla realizzazione di “Sistemi e modelli di Intervento sociale”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con i relativi regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;

VISTO il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, PO I FEAD 2014-2020, approvato con la Decisione C(2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C(2019) n. 9423 del 19 dicembre 2019, con Decisione C(2020) n. 6277 del 9 settembre 2020 e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6304 del 30 agosto 2021;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19;

VISTO la Decisione C(2021) n. 6304 del 30 agosto 2021;

VISTO il decreto 23 novembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 10 novembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 13/02/2017 – reg.ne Prev. n. 129, che individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nonché la ripartizione alla Regioni delle risorse per l'anno 2016 di cui alla Tabella 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 112/2016 (c.d. dopo di noi);

CONSIDERATO quanto riportato nella nota PCM-DARA n. 19522 del 22/11/2021, avente ad oggetto "Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Delega al Governo in materia di disabilità" (collegato alla manovra di bilancio per l'anno 2022)" e la nota PCM-DARA n. 19574 del 23/11/2021, avente ad oggetto "Presa d'atto sull'informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure" in materia di disabilità" (PNRR)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14/01/2020, al n. 25, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e che adotta le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale affidandole il compito di elaborare gli strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei cd. Fondi sociali;

VISTO il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato approvato il Piano sociale nazionale 2021 – 2023 e si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021;

VISTO il decreto interministeriale in data 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 24/01/2022, al n. 169, con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al

finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per 2021-2023;

VISTE le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, le cui modalità attuative sono declinate nell'Allegato E, con particolare riferimento all'intervento di presa in carico delle relazioni familiari che, secondo il modello condiviso nelle citate Linee di indirizzo, si svolge per ogni famiglia per un periodo non inferiore a 18 mesi;

VISTE le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

VISTE le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

VISTO l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la promozione e diffusione delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" del 5 novembre 2015;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2021 al n. 2787, concernente l'istituzione dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28 luglio 2021 che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il gruppo di lavoro tecnico, denominato Cabina di regia PNRR;

VISTO il Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4 novembre 2021 con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale del 28 luglio 2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della migliore realizzazione degli interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTE le riunioni del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 16 novembre 2021, nella quale sono stati presentati gli interventi di investimento del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, e del 1° dicembre 2021, nella quale è stato discusso il Piano Operativo per la presentazione delle proposte di adesione alle progettualità per l'implementazione degli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 della Componente M5C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;

VISTA la riunione del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 9 febbraio 2022, nella quale sono stati illustrati e approfonditi i requisiti di ammissione, i criteri e le modalità di valutazione delle istanze presentate dai territori ai sensi dell'allegato avviso;

ADOTTA

L'allegato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.

L'avviso sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 15 febbraio 2022

Paolo Onelli



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.

Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	8
Art. 2 - Riferimenti normativi	10
Art. 3 -Definizioni	15
Art. 4 - Dotazione finanziaria dell'avviso	18
Art. 5 - Soggetti Attuatori ammissibili	20
Art. 6– Interventi finanziabili	21
Art. 7 - Criteri di ammissibilità	33
Art. 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto	34
Art. 9– Spese Ammissibili	36
Art. 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere	37
Art. 11 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda	38
Art. 12 - Obblighi del Soggetto attuatore	42
Art. 13 - Modalità di gestione degli interventi	45
Art. 14 - Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese	45
Art. 15 – Modifiche dell'avviso	46
Art. 16 - Modifiche / variazioni del progetto	46
Art. 17 – Responsabile dell'avviso	46
Art. 18 - Tutela della privacy	46
Art.19 – Meccanismi sanzionatori	47
Art. 20 – Potere sostitutivo	48
Art. 21 - Controversie e foro competente	48
Art. 22 – Rinvio e Allegati	48

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Avviso si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimenti 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione, 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, 1.3 Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta, finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU.
2. Le risorse assegnate agli investimenti a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità a quanto indicato nel Piano Operativo, di cui al Decreto Direttoriale n.450 del 9 dicembre 2021, sono pari a 1.450,6 milioni di euro.
3. Le risorse sono stanziare per sette sub-investimenti/linee di attività: quattro per l'Investimento 1.1- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; una per l'Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; due per l'Investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).
4. Il presente Avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Nello specifico, la misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out; iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo.
5. Sono destinatari del presente Avviso gli Ambiti territoriali sociali (ATS), circa 600, e i Comuni singoli. Le Regioni e Province Autonome avranno un ruolo di coordinamento e di programmazione per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale.

L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre del 2026, a livello locale circa 2000 progetti, ossia n. 400 nuovi progetti attivati per sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di famiglie e bambini (M5C2-00-ITA-4), coinvolgendo almeno 4 mila nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (M5C2-00-ITA-5); n. 125 progetti attivati per una vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani (M5C2-00-ITA-6), coinvolgendo almeno 12.500 anziani (M5C2-00-ITA-7); n. 250 progetti attivati per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata supportata e prevenire l'ospedalizzazione (M5C2-00-ITA-8), coinvolgendo almeno 2 mila persone aggiuntive (M5C2-00-ITA-9); n. 200 progetti attivati per rafforzare i servizi sociali e prevenire l'esaurimento degli assistenti sociali (M5C2-00-ITA-10); n. 850 progetti attivati sui modelli di autonomia per le persone con disabilità (M5C2-8-ITA-1); n. 250 interventi Housing First (M5C2-00-ITA-16), prendendo in carico almeno ulteriori 3.400 soggetti (M5C2-00-ITA-17); n. 250 nuovi poli costruiti per l'accoglienza dei senza tetto (stazioni di posta) (M5C2-00-ITA-18), prendendo in carico almeno ulteriori 22 mila senzatetto (M5C2-00-ITA-19).

Tali progetti dovranno concorrere alle ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e, in particolare:

- l'obiettivo dell'Investimento 1.1 (M5C2-6), da raggiungere entro marzo 2026, del coinvolgimento di almeno l'85% dei distretti sociali/ambiti territoriali e che abbia completato uno degli interventi previsti (sostegno ai genitori; autonomia delle persone anziane; servizi a domicilio per gli anziani o sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out);
 - l'obiettivo dell'Investimento 1.2 (M5C2-7), da raggiungere entro dicembre 2022, realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali;
 - l'obiettivo dell'Investimento 1.2 (M5C2-8), da raggiungere entro marzo 2026, di raggiungere almeno ulteriori 4 mila persone con disabilità come beneficiari del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ITC. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali;
 - l'obiettivo dell'Investimento 1.3 (M5C2-10), da raggiungere entro marzo 2026, di presa in carico di almeno 25 000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale che devono ricevere un alloggio temporaneo.
6. L'Investimento 1.1 prevede complessivamente 500,1 milioni di euro e si articola in quattro categorie di sub-investimenti.
- Il sub-investimento 1.1.1 di 84,6 milioni di euro prevede interventi di 18-24 mesi per sostenere le capacità genitoriali e prevenire le condizioni di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari; il sub-investimento 1.1.2 di 307,5 milioni di euro prevede interventi rivolti agli anziani non autosufficienti per la riconversione delle RSA in gruppi di appartamenti che garantiscano la permanenza in sicurezza degli stessi; il sub-investimento 1.1.3, a cui sono destinati 66 milioni di euro, prevede interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio necessari a garantire la dimissione ospedaliera anticipata e a prevenire i ricoveri in ospedale; infine, il sub-investimento 1.1.4, pari a 42 milioni di euro, prevede interventi di rafforzamento dei servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione degli assistenti sociali.
7. L'Investimento 1.2, pari a 500,5 milioni di euro, ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle persone disabili e mira ad accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari. La misura deve promuovere l'accesso agli alloggi e al lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.
8. L'Investimento 1.3, di complessivi 450 milioni di euro, si articola in due sub-investimenti (1.3.1, 1.3.2) ed ha l'obiettivo di proteggere e sostenere le persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora, o in condizioni di marginalità estrema, mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta (Centri servizi).

Nello specifico l'Housing First (1.3.1), con 177,5 milioni di euro, prevede che vengano attivati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia con programmi di sviluppo personale per raggiungere un maggior livello di autonomia.

Per le "Stazioni di posta" (1.3.2), finanziate con 272,5 milioni di euro, è prevista la realizzazione di centri di servizi ed inclusione volti ad offrire attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora, per facilitare l'accesso alla intera rete dei servizi, l'orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia (servizi di ristorazione, di orientamento al lavoro, di distribuzione di beni alimentari, di screening e prima assistenza sanitaria, di consulenza amministrativa e legale, ecc.).

9. Il presente Avviso si ispira al principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale.
10. Il presente Avviso promuove le priorità trasversali del rispetto e della promozione della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani ed è teso a garantire l’attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - Regolamento delegato della Commissione europea 2021/2106 approvato il 28/09/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.
 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, che costituiscono gli interventi di investimento a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presentati nella riunione del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 16 novembre 2021;
 - Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - Regolamento UE 2020/852, articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
 - Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);
 - Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con i relativi regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;

- Regolamento (UE) n. 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" s.m.i.;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" art. 1, commi da 159 a 171;

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 14 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 26 del 26 gennaio 2021, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2021 ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (24) - Programma 3.2 "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva" (24.12) – CDR 9 "Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale";
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, articolo 22, comma 1, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 n. 2419 "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
- DPCM del 24 giugno 2021 n. 140, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" pubblicato in GU n. 241 del 8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;
- PON "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, in particolare, l'Asse 3 del PON "Inclusione" che prevede il sostegno alla realizzazione di "Sistemi e modelli di Intervento sociale";
- Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, PO I FEAD 2014-2020, approvato con la Decisione C(2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C(2019) n. 9423 del 19 dicembre 2019, con Decisione C(2020) n. 6277 del 9 settembre 2020 e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6304 del 30 agosto 2021;
- Decisione C(2021) n. 6304 del 30 agosto 2021;
- Decreto 23 novembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 10 novembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 13/02/2017 – reg.ne Prev. n. 129, che individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nonché la ripartizione alla Regioni delle risorse per l'anno 2016 di cui alla Tabella 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 112/2016 (c.d. dopo di noi);
- Nota PCM-DARA n. 19522 del 22/11/2021, avente ad oggetto "Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Delega al Governo in materia di disabilità" (collegato alla manovra di bilancio per l'anno 2022)" e la nota PCM-DARA n. 19574 del 23/11/2021, avente ad oggetto "Preso d'atto sull'informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure" in materia di disabilità" (PNRR);
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo che all'art. 46, comma 1, lett. c, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolga le

funzioni di spettanza statale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento ai principi ed obiettivi della politica sociale; ai criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; agli standard organizzativi delle strutture interessate; agli standard dei servizi sociali essenziali; ai criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, alla politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; all'assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; ai requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione;

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 18 prevede che il Governo predisponga triennialmente un Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali;
- DPCM 30 marzo 2002-Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.238;
- Articolo 117 comma 2, lett. m, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti l'11/06/2018, al n. 2056, con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018;
- DPCM del 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14/01/2020, al n. 25, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e che adotta le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente;
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, articolo 21, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale affidandole il compito di elaborare gli strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei cd. Fondi sociali;
- Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28 luglio 2021;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato approvato il Piano sociale nazionale 2021 – 2023 e si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021;
- Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, le cui modalità attuative sono declinate nell'Allegato E, con particolare riferimento all'intervento di presa in carico delle relazioni familiari che, secondo il modello condiviso nelle citate Linee di indirizzo, si svolge per ogni famiglia per un periodo non inferiore a 18 mesi;

- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- Legge 285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, Art. 6. (Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero), Art. 7 (Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza);
- Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la promozione e diffusione delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" del 5 novembre 2015;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2021 al n. 2787, concernente l'istituzione dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- Deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale del 28 luglio 2021 che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il gruppo di lavoro tecnico, denominato Cabina di regia PNRR;
- Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4 novembre 2021 con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale del 28 luglio 2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della migliore realizzazione degli interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Decreto Direttoriale n.669 del 28 dicembre 2018 contenente le Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l'anno 2018;
- Decreto Direttoriale n.450 del 9 dicembre 2021 contenente il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR discusso nelle riunioni del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 1 dicembre 2021;
- Decreto Direttoriale n.1 del 28 gennaio 2022 contenente il Piano Operativo come riformulato nel paragrafo 5.3 discusso nella riunione del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 25 gennaio 2022;
- Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente del 21 novembre 2019;

- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del 5 novembre 2015 (in particolare per quanto riguarda le progettualità basate sull'housing first);
- Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 avente per oggetto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
- Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 avente per oggetto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente;
- Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 avente per oggetto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 avente per oggetto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) art.1 comma 1 del decreto-legge 80 del 2021- Indicazioni attuative.

Art. 3 -Definizioni

Ambiti Territoriali Sociali - ATS: gli Ambiti Territoriali, così come identificati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

Componente: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

Corruzione: Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

CUP: Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Beneficiari: persone singole o nuclei familiari che si trovano in una specifica situazione di bisogno, vulnerabilità o marginalità sociale in ragione delle proprie condizioni sociali, abitative, economiche, di salute, di autonomia funzionale, di età, ovvero operatori professionali dei servizi sociali e operatori socio-assistenziali impegnati nei processi di cura di persone o nuclei familiari in condizione di bisogno.

Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale: Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia: Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Frode: Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è *qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.*

Irregolarità: Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.

Milestone: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

Servizio centrale per il PNRR: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Sistema ReGiS: Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

Soggetto proponente/attuatore: Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.

Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

Struttura deputata all'istruttoria: Una o più Commissioni composte da referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui possono far parte referenti delle Regioni e P.A. e una rappresentanza di ANCI con il compito di procedere all'istruttoria delle domande di ammissione a finanziamento.

Target: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale,

misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

Missione: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

Misura del PNRR: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.

OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Opzioni semplificate in materia di costi (OSC): Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.

Persone con disabilità (o disabili): coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006).

PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.

Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH): Principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.

Progetto o intervento: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Rendicontazione delle spese: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.

Rendicontazione di milestone e target: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto.

Rendicontazione intervento: Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell’Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza.

Titolare Unità di missione: Unità rappresenta il punto di contatto con il Servizio Centrale per il PNRR, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/241, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Unità di Audit: Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 4 - Dotazione finanziaria dell'avviso

1. I progetti che saranno ammessi a finanziamento all'esito della presente procedura trovano copertura finanziaria nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
2. La dotazione finanziaria complessiva degli investimenti oggetto del presente Avviso, è pari a euro 1.450.600.000,00. La dotazione fa riferimento a tre investimenti (e relative 7 linee di attività) inclusi nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”:
 - 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
 - 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
 - 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.
3. I progetti saranno realizzati dagli ATS che potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di attività.
4. Fermo restando l'ammontare massimo finanziabile per progetto, sarà ammessa la presentazione di un progetto da parte di più ambiti a tal fine consorziati, con individuazione di un ATS capofila assegnatario delle risorse.
5. Laddove già in sede di manifestazione di interesse, ovvero in seguito alla partecipazione da parte degli ATS ai bandi, emerga la richiesta di finanziamento di un numero di progettualità superiore a quello disponibile per una o più linee di attività, e laddove tali richieste non possano essere accolte a valere sulle stesse risorse PNRR, appartenenti alla stessa linea di attività, disponibili a seguito di richieste di finanziamento da parte degli ATS in misura inferiore alla misura massima finanziabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà attivare finanziamenti aggiuntivi attraverso la riprogrammazione di eventuali altri fondi disponibili ovvero l'eventuale inserimento nella programmazione dei fondi strutturali europei, nel rispetto della relativa normativa.
6. Le linee di attività prevedono un costo complessivo nel triennio pari all'importo massimo riconosciuto dal Ministero per singola progettualità.
7. Di seguito viene fornita la ripartizione finanziaria per ogni investimento e sub-investimento, il numero dei progetti attivabili per ciascuna linea di attività, i relativi importi unitari massimi e il numero di progetti attivabili per ogni ATS come da Decreto Direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 (par. 5.3 rettificato del Piano Operativo).

Investimento	Sub-investimento Linea di attività	Totale risorse (milioni di euro)	N° progetti attivati/ATS	Risorse per progetto o per triennio (euro)	Beneficiari	Numero di progetti per ogni ATS
Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	84,6	400	211.500	4.000	Per l'investimento 1.1 e le relative linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 500mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore), fermo restando che tendenzialmente tutti gli ATS dovranno partecipare alle progettualità.
	1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti	307,5	125	2.460.000	12.500	
	1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	66	200	330.000	25.000	
	1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali.	42	300	210.000	3500	
Totale Investimento 1.1		500,1				
Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Progetto individualizzato	500,5	700 in 500 ATS	115.000	Min 4900/max 7000	Per l'investimento 1.2 e le relative linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS, fermo restando che tendenzialmente tutti gli ATS dovranno partecipare alle progettualità ovvero alle analoghe progettualità previste a valere sul Fondo dopo di noi o sul Fondo non autosufficienza
	Abitazione			420.000		
	Lavoro			180.000		
Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora	1.3.1. Housing first	177,5	250	710.000	Min 2500/max 3750	Nel caso dei progetti relativi all'investimento 1.3, in ragione della maggiore concentrazione della

	1.3.2. Stazioni di posta (Centri servizi)	272,5	250	1.090.00 0		povertà e della maggiore presenza di persone senza dimora nelle aree metropolitane, per ciascuna delle due linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 330mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore).
Totale Investimento 1.3		450,0				
Totale		1.450,6				

Art. 5 - Soggetti Attuatori ammissibili

1. Le risorse del PNRR per la Missione 5, Componente 2 sono destinate agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS.
2. Per ogni ATS è ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sul presente Avviso, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda.
3. Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento.
4. Le risorse a valere sul presente Avviso saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese.
5. Per ciascuna linea di attività, ogni ATS può presentare domanda di ammissione a finanziamento per più di un progetto, nei limiti di quanto previsto al comma 7 dell'art. 4 del presente Avviso.
6. In particolare, nel caso dei progetti relativi all'investimento 1.1, considerata la necessità di tenere conto del rapporto tra densità della popolazione e numero di progetti presentabili nell'ambito di tale investimento, gli ambiti con popolazione superiore a 500mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore) hanno la possibilità di presentare più di un progetto su tutte le 4 linee di azione dell'investimento 1.1 (come da Decreto Direttoriale n.1 del 28 gennaio 2022 alla cui lettura si rinvia).

Nel caso dell'investimento 1.2 potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS, fermo restando che l'ATS partecipi alle progettualità ovvero alle analoghe progettualità previste a valere sul Fondo dopo di noi o sul Fondo non autosufficienza.

Nel caso dei progetti relativi all'investimento 1.3, in ragione della maggiore concentrazione della povertà e della maggiore presenza di senza dimora nelle aree metropolitane, per ciascuna delle due linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 330mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore).

7. Laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte; in caso di contemporanea partecipazione dell'ATS e di un Comune ad esso appartenente a una linea di attività che non preveda la possibilità di attribuire più di un progetto per ambito, verrà considerata la sola partecipazione dell'ATS, mentre in caso di partecipazione di due Comuni dello stesso ambito solo il progetto col miglior punteggio potrà venire ammesso al finanziamento.
8. Ciascun ambito è chiamato a valutare nel concreto, sulla base di un'attenta analisi dei bisogni del proprio territorio e in coerenza con la programmazione regionale, quali siano le Linee di azione sulle quali intenda candidare i progetti.
9. Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in ragione delle peculiarità normative, ai fini della partecipazione ai presenti progetti PNRR potranno operare sia a livello di ambito unico che a livello dei distinti ambiti individuati sul territorio provinciale.
10. Le descrizioni delle singole linee di attività, le azioni da implementare e le modalità per realizzare gli investimenti previsti sono indicate nel Piano operativo nonché nelle "Schede tecniche" allegate al "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023".
11. Tali "Schede Tecniche", insieme ad altre Linee Guida già in precedenza condivise dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Regioni e Province Autonome e con i Comuni e richiamate nel presente Avviso, costituiscono la base comune sulla quale costruire le progettualità, offrendo la possibilità di operare già su una base standardizzata.
12. Qualora gli ATS presentino progetti distinti ma correlati possono procedere all'attivazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di collaborazione tra Enti Pubblici.
13. Allo stesso modo i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
14. La titolarità del progetto e la gestione fanno capo al Soggetto attuatore individuato all'atto dell'adesione.

Art. 6– Interventi finanziabili

1. Il presente Avviso, in attuazione al Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021, intende finanziare progetti nell'ambito delle seguenti 7 linee di attività (4 per l'Investimento 1.1, 1 per l'Investimento 1.2, 2 per l'Investimento 1.3) come di seguito indicate:

Investimento	Sub-investimento
1.1-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
	1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti
	1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione
	1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

Investimento	Sub-investimento
1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)
1.3-Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora	1.1.3-Povertà estrema - Housing first
	1.3.2-Povertà estrema – Stazioni di posta (Centri servizi)

2. La linea di attività relativa al sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1.1.1), è finalizzata ad estendere il Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) e ha l'obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

A tal fine, conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021:

- a. i progetti dovranno essere coerenti con i principi contenuti nelle:
 - i. *Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 21 dicembre 2017,
 - ii. *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 25 ottobre 2012,
 - iii. *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni*, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 14 dicembre 2017;
- b. i progetti dovranno rispettare le indicazioni contenute nella Scheda LEPS 2.7.4 "Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I." contenuta nel Piano Sociale Nazionale 2021-2023;
- c. i progetti dovranno dare attuazione a livello territoriale al Piano di Lavoro del *Programma per l'implementazione delle linee di indirizzo nazionale sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.)* e dovranno pertanto prevedere l'adesione a uno dei moduli P.I.P.P.I. coerentemente a quanto indicato nel suddetto Piano di Lavoro.
- d. i progetti dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nel documento "Allegato 1 al Piano di Lavoro. Premessa al piano di lavoro di P.I.P.P.I. LEPS 2022-2024".

1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	
Azioni	Attività
Pre-implementazione	Individuazione/aggiornamento figure necessarie e costituzione/mantenimento gruppi di lavoro (referente territoriale, Gruppo territoriale, coach, Équipe Multidisciplinari)
	Analisi preliminare e individuazione delle famiglie target
	Costruzione/mantenimento delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi di intervento
	Partecipazione alle attività formative previste
Implementazione	Implementazione del programma con le famiglie target
	Attivazione dei dispositivi
	Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi
Post-implementazione	Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività
Target di beneficiari	Genitori con figli conviventi o meno, in età 0-17 anni, con particolare focus sulla fascia 0-6, che siano ancora titolari della responsabilità genitoriale, anche limitata, che sperimentano debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni (interne e esterne) che consente un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali.

3. La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia ed indipendenza.

Conforme a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021, al fine di semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni e una presa in carico multidimensionale e integrata, attraverso un progressivo rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità, per evitare processi di istituzionalizzazione non appropriata,

- a. si potranno proporre progetti diffusi che prevedono:

- i. interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali territoriali e sociosanitari, alla persona anziana non autosufficiente, presso appartamenti di proprietà pubblica o privata;
 - ii. interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali e sociosanitari territoriali, alla persona anziana non autosufficiente, presso gruppi di appartamenti (non integrati in una struttura residenziale unica) di proprietà pubblica o privata.
- b. i progetti potranno prevedere la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato; tale intervento ha il fine di procedere alla progressiva trasformazione di edifici residenziali pubblici in strutture, destinate all'accoglienza delle persone anziane non autosufficienti, articolate in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi di cura e di assistenza di cui le persone necessitano. Tali strutture dovranno essere integrate nel sistema territoriale dell'assistenza sociale e sociosanitaria degli ATS. La rete dei servizi sanitari dell'assistenza distrettuale, con il coinvolgimento attivo dei familiari, garantiscono l'accoglienza delle persone non autosufficienti, presso strutture residenziali in possesso di requisiti operativi e di sicurezza alle persone ospitate tutelando il diritto alla continuità delle cure e il diritto al mantenimento delle relazioni sociali ed interpersonali, mediante l'accoglienza in ambienti di tipo familiare rispettosi delle esigenze personali e di privacy.
- c. per le tipologie di progetti sopraindicati dovrà essere previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della singola persona; in particolare, i progetti potranno prevedere:
 - i. la fornitura di dotazioni strumentali innovative che permettano di aumentare l'efficacia dell'intervento, anche presso il domicilio privato dei destinatari come ad esempio: elementi di domotica, dotazioni strumentali per la telemedicina, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, e il monitoraggio a distanza;
 - ii. l'erogazione di servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria, in base a quanto previsto dalle *Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente* adottate con il DPCM 21 novembre 2019 e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), incentrato sulla semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, una presa in carico multidimensionale ed integrata ed il rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità.

I progetti dovranno essere articolati nelle seguenti tipologie di azioni e linee di attività:

1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti	
Azioni	Attività
A - Progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale)	A.1 – Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale
	A.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità
B - Progetti diffusi (gruppi di appartamenti non integrati in una struttura residenziale)	B.1 – Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili in gruppi di appartamenti autonomi, corredati da dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale
	B.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità
C - Riconversione di strutture residenziali pubbliche	C.1 – Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale
	C.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità
Target di beneficiari	Persone anziane non autosufficienti

4. La linea di attività relativa al rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità (1.1.3) ha come obiettivo primario la costituzione di équipe professionali, con iniziative di formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la de-istituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare integrata.

A tal fine i progetti dovranno prevedere interventi conformi con le previsioni del Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021 e ai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.3 “Dimissioni

protette” e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 162 lettera a), comma 165 e comma 166). I progetti devono essere volti ad assicurare:

- a. la **garanzia di dimissioni protette** da percorsi socio-assistenziali a domicilio, tramite:
 - i. l'**attivazione dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale** secondo i livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.3 “Dimissioni protette” in relazione:
 - o alle prestazioni di assistenza relative all'assistenza domiciliare, telesoccorso, consegna dei pasti a domicilio, ad integrazione delle cure domiciliari garantite dall'art. 22 comma 4 del DPCM 12 gennaio 2017, in base agli esiti della valutazione multidimensionale;
 - o alle prestazioni di assistenza tutelare professionale temporanea a domicilio, ad integrazione di quanto già assicurato a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 del DPCM 12 gennaio 2017;
 - ii. **azioni di formazione specifica** rivolte ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio, ed in particolare destinati agli anziani per migliorare la qualità dei servizi sociali erogati;
- b. il **rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale**, tramite:
 - i. l'**attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori** rispetto all'offerta base di servizi definita dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.3 “Dimissioni protette”.

Nell'ambito di tali progettualità:

- o dovrà essere previsto un adeguato servizio sociale professionale, anche in termini di organico, al fine di garantire la partecipazione alle équipes multidisciplinari o unità di valutazione multidimensionale presso il presidio ospedaliero;
- o potranno essere attivati percorsi specifici di collaborazione con le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali (in assenza di accordi già all'uopo stipulati) per la definizione, la sperimentazione e l'adozione di protocolli condivisi per la presa in carico integrata tra servizi sanitari e servizi sociali di pazienti in dimissione protetta, anche con il coinvolgimento e la partecipazione di enti privati accreditati per l'erogazione delle prestazioni ed Enti del Terzo Settore.

Per entrambe le tipologie di progetti potrà essere previsto un collegamento con iniziative progettuali sviluppate sull'intervento 1.1.2 al fine di aumentare la disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare, sia rispetto alle dimissioni protette per utenza che può fare riferimento a un domicilio, sia rispetto alle dimissioni protette per persone che non dispongono di una abitazione.

I progetti dovranno essere articolati nelle seguenti tipologie di azioni e di attività:

1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità	
Azioni	Attività
A – Garanzia del LEPS “Dimissione protette”	A.1 – Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio e assistenza tutelare integrativa)
	A.2 – Formazione specifica operatori
B – Rafforzamento dell’offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale	B.1 – Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare ad integrazione dei livelli essenziali
Target di beneficiari	1. Persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato
	2. Persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.

5. La linea di attività a sostegno degli operatori sociali (1.1.4) ha l’obiettivo di rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in particolare di prevenire il fenomeno del burn out, forma particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a portatori di particolari bisogni e a persone in difficoltà. A tal fine dovranno essere definite azioni di supervisione consistenti in percorsi di confronto e di condivisione che accompagneranno l’operatore sociale nell’esercizio della professione svolta con l’obiettivo di garantire e di mantenere il suo benessere, consentirgli di assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone beneficiarie dei servizi, riconquistando il senso ed il valore del proprio operato. Il percorso di supervisione dovrà avere ad oggetto i principali fattori che incidono sul burn out relativi al rapporto con le persone beneficiarie degli interventi professionali, che investe la dimensione personale ed emotiva degli operatori sociali, e alle variabili connesse

all'organizzazione e al contesto lavorativo in cui gli stessi operano. Il percorso di supervisione dovrà essere pertanto finalizzato all'analisi delle pratiche professionali agite dagli operatori sociali sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale, all'individuazione dei problemi e delle criticità nell'azione svolta, alla condivisione delle conoscenze, pluralità di metodi e di percorsi possibili per la risoluzione dei problemi riscontrati. Non rientrano, invece, nel percorso di supervisione e non sono finanziabili a valere della linea di attività 1.1.4:

- a. attività di controllo tecnico-amministrativo circa la regolarità del procedimento amministrativo in termini di requisiti di forma, di contenuto e di tempi di espletamento;
- b. attività di sostegno psicologico individuale o consulenza psicologica di gruppo.

In particolare i progetti:

- a. dovranno prevedere un livello minimo/base di percorsi di supervisione professionale di gruppo;
- b. potranno affiancare al percorso di gruppo, di cui al punto precedente, un ulteriore percorso di supervisione professionale di tipo individuale;
- c. potranno inoltre prevedere, in aggiunta al percorso di supervisione professionale di gruppo e non in sostituzione, percorsi di supervisione organizzativa di équipe finalizzati ad approfondire le modalità di funzionamento dell'équipe multiprofessionale.

I progetti dovranno prevedere percorsi di supervisione nell'azione professionale svolta dagli operatori sociali in linea con le previsioni del Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021 e strutturati in conformità al modello ed ai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.2 – “Supervisione del personale dei servizi sociali”.

I progetti dovranno essere articolati nelle seguenti tipologie di azioni e di attività:

1.1.4- Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	
Azioni	Attività
A – Percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali	A.1 – Supervisione professionale di gruppo
	A.2 – Supervisione professionale individuale
	A.3 – Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale
Target di beneficiari	- Assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale - Altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici, ecc.). Tra i destinatari ammissibili non figura necessariamente solo il personale interno dei Comuni, ma anche il personale esternalizzato.

6. La linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità (1.2) risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

A tal fine, conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021:

- a. i progetti dovranno essere coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi (*Progetti per il dopo di noi*) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (*Progetti di vita indipendente*);
- b. i progetti dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018;
- c. i progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due:
 - i. **Definizione e attivazione del progetto individualizzato**; tale linea di intervento è funzionale a individuare gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.).

L'implementazione del progetto individualizzato potrà essere progettata o realizzata anche con e attraverso gli Enti del Terzo Settore.

Le azioni da intraprendere sono:

- 1. costituzione dell'équipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo rafforzamento;
 - 2. valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata;
 - 3. definizione del progetto individualizzato;
 - 4. attivazione dei sostegni.
- ii. **Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza**; tale linea di intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti. Ogni abitazione sarà personalizzata, dotandola di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante.

Al fine di incoraggiare soluzioni diffuse sul territorio i progetti potranno essere attuati anche mediante:

- la destinazione a tale finalità di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- specifici accordi con gli enti che amministrano l'edilizia residenziale pubblica;
- specifici accordi sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;
- il reperimento di ulteriori risorse abitative sul mercato privato, attraverso bandi pubblici.

Stante la natura dell'investimento, si prevede che esso debba riguardare prevalentemente immobili nella disponibilità pubblica; la progettualità potrà tuttavia essere attivata anche su immobili di proprietà privata, con adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale, di almeno 20 anni.

Le azioni da intraprendere sono:

1. attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato;
 2. rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato;
 3. adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento;
 4. attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari;
 5. sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza.
- iii. **Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza;** tale linea è destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso:
- adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza;
 - la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working.

Le azioni da intraprendere sono:

1. fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto;
2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line.

Ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.

I progetti dovranno prevedere anche il monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria.

I progetti dovranno essere articolati nelle seguenti tipologie di azioni e di attività:

1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità	
Azioni	Attività
A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato	A1. Costituzione o rafforzamento équipe
	A2. Valutazione multidimensionale
	A3. Progettazione individualizzata
	A4. Attivazione sostegni
B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	B1. Reperimento alloggi
	B2. Rivalutazione delle condizioni abitative
	B3. Adattamento e dotazione delle abitazioni
	B4. Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
	B5. Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	C1. Fornitura della strumentazione necessaria
	C2. Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi
Target di beneficiari	Persone con disabilità

7. La linea di attività a favore della realizzazione di *housing* temporaneo (1.3.1) ha l'obiettivo di creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza stesse. Alla soluzione alloggiativa, viene affiancato un progetto personalizzato, volto al superamento dell'emergenza, con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali. A tal fine, conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021:
- a. i progetti devono seguire le indicazioni delle *Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia* del 5 novembre 2015, nelle quali, ove non diversamente specificato, con housing first si intendono anche i progetti housing led;
 - b. i progetti nella componente investimenti devono:
 - i. ove possibile privilegiare la realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa per circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina;
 - ii. nel caso di riconversione di tradizionali strutture di accoglienza prevedere: mini-alloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi e servizi comuni; alloggi per comunità a spazi condivisi per persone non in grado nel breve, medio

o lungo periodo di mantenere una sistemazione autonoma (cfr, par. 2.9.2 delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia); strutture di accoglienza post-acuzie per le dimissioni protette.

- c. i progetti nella componente gestionale devono essere volti ad assicurare:
- i. percorsi individuali nell'ottica del superamento dell'emergenza;
 - ii. l'accompagnamento e il raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo; raccordo con l'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale per la gestione delle dimissioni protette delle persone senza dimora - di cui al sub-investimento 1.1.3;
 - iii. il raccordo con le altre istituzioni tra cui strutture carcerarie, i servizi della giustizia e la magistratura.

I progetti dovranno essere articolati nelle seguenti tipologie di azioni e di attività:

1.3.1-Housing temporaneo	
Azioni	Attività
A – Assistenza alloggiativa temporanea	A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first)
	A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità
	A.3 – Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3
	A.4 – Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati
Target di beneficiari	Individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà estrema o senza dimora

8. La linea di attività a favore della realizzazione di centri servizi (stazioni di posta) per il contrasto alla povertà (1.3.2) ha l'obiettivo di creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel territorio, ben riconoscibili a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno.

A tal fine, conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021:

- i progetti devono seguire le indicazioni delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia e del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (cap. 3, scheda LEPS 3.7.2 “Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta” e cap. 3, scheda LEPS 3.7.3 “Centro servizi per il contrasto alla povertà”);
- i progetti devono essere volti a garantire luoghi facilmente accessibili, integrati con i servizi di accoglienza e con le mense sociali, dove le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora possano ricevere assistenza e orientamento e le persone senza dimora ricevere la propria corrispondenza;
- i progetti possono prevedere interventi infrastrutturali per la realizzazione dei centri servizi per il contrasto alla povertà (stazioni di posta), tenendo presente che:
 - o l’investimento deve riguardare immobili nella disponibilità pubblica o di enti quali Ipab o ex Ipab, che li destinino statutariamente o con adeguato vincolo di destinazione d’uso pluriennale (ad esempio almeno 20 anni) a tale tipologia di progettualità,
 - o in caso di indisponibilità di immobili pubblici, è ammesso che l’immobile oggetto di interventi strutturali non sia di proprietà pubblica, purché ne sia garantito l’utilizzo per un numero congruo di anni,
 - o la gestione operativa potrà in ogni caso anche essere affidata a enti del terzo settore attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

I progetti dovranno essere articolati nelle seguenti tipologie di azioni e di attività:

1.3.2-Stazioni di posta	
Azioni	Attività
A – Stazioni di posta per le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora	A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà
	A.2 – Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti
	A.3 – Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi
Target di beneficiari	Individui singoli o nuclei familiari in condizione di deprivazione materiale, povertà estrema o senza dimora

Art. 7 - Criteri di ammissibilità

1. I progetti devono rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a. eleggibilità del soggetto proponente (vedi art. 5 del presente Avviso “Soggetti Attuatori ammissibili”);
 - b. per l’investimento 1.1 e le relative linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 500mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore);

- c. per l'investimento 1.3, per ciascuna delle due linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 330mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore);
 - d. coerenza con i target e milestone previsti per gli investimenti 1.1, 1.2, 1.3 della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del PNNR, con il Piano Operativo di cui alla D.D. n.450 del 9 dicembre 2021 e con gli specifici documenti di programmazione nazionali e le specifiche linee guida nazionali in esso richiamati (cfr. articolo 6 per ogni investimento/sub-investimento);
 - e. rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia con particolare riferimento ai vincoli in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;
 - f. rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 - g. rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - h. assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
 - i. rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);
 - j. sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108 relativamente alla gestione del PNRR.
2. L'assenza di anche uno solo dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo comporta la non ammissibilità della domanda.
3. La presentazione della domanda oltre i termini di ricevimento, l'incompletezza della documentazione, la non conformità della domanda e/o della documentazione alle prescrizioni formali stabilite nel presente Avviso costituiscono motivi di esclusione dalla procedura.

Art. 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

- 1. La dotazione finanziaria complessiva è presentata nell'articolo 4, comma 2 del presente Avviso.
- 2. I progetti, di durata massima triennale, possono essere attivati a partire dal 1 giugno 2022 e devono essere completati entro il 30 giugno 2026.
- 3. Nelle tabelle ai commi 4, 5 e 6, sono presentate informazioni specifiche sulla dimensione finanziaria degli interventi/progetti che saranno finanziati, gli ambiti territoriali coinvolti e il costo unitario annuo e triennale.
- 4. *Investimento 1.1: - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti.* Il costo complessivo unitario dell'Investimento è pari a 500,1 milioni di euro. I dettagli della spesa del progetto sono delineati nella tabella di seguito.

Investimento 1.1-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti						
Linea di attività	Costo annuo (euro)	Costo triennio (euro)	ATS coinvolti	Persone coinvolte	Spesa annua (euro)	Spesa complessiva

						(euro)
1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	70.500	211.500	400	4.000	28.200.000	84.600.000
1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti	820.000	2.460.000	125	12.500	102.500.000	307.500.000
1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	110.000	330.000	200	25.000	22.000.000	66.000.000
1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	70.000	210.000	200	3.500	14.000.000	42.000.000
Totale spesa						500.100.000

5. *Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità.* Il costo complessivo unitario dell'investimento è pari a 500,5 milioni di euro. I dettagli delle tre azioni sono delineati nella tabella di seguito, che riporta anche i dettagli della spesa del progetto.

Investimento 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità						
Azione	Costo unitario dell'investimento (euro)	Costo annuo gestione (euro)	Costo gestione triennio (euro)	Costo triennio (euro)	Numero progetti nelle aree metropolitane e negli ATS coinvolti	Totale risorse per tre anni (euro)
Progetto individualizzato	40.000	25.000	75.000	115.000	700	80.500.000
Abitazione	300.000	40.000	120.000	420.000	700	294.000.000
Lavoro	60.000	40.000	120.000	180.000	700	126.000.000
Totale				715.000		500.500.000

6. *Investimento 1.3 housing temporaneo e stazioni di posta.* Il costo complessivo unitario dell'investimento è pari a 450 milioni di euro. I dettagli delle due azioni sono delineati nella tabella di seguito, che riporta anche i dettagli della spesa del progetto.

Investimento 1.3-Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora					
Azione	Costo unitario dell'investimento (euro)	Costo gestione triennio (euro)	Costo triennio (euro)	Numero progetti nelle aree metropolitane e negli ATS coinvolti	Totale risorse per tre anni (euro)

1.1.3-Povert� estrema - Housing first	500.000	70.000 x 3 anni totale 210.000	710.000	250	177.500.000
1.3.2-Povert� estrema - Stazioni di posta	910.000	60.000 x 3 anni totale 180.000	1.090.000	250	272.500.000
Totale					450.000.000

Art. 9– Spese Ammissibili

1. Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purch  finalizzate all’attuazione degli interventi, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il codice degli Enti del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi SIE/PON salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nel presente Avviso.
2. Come definito dall’art. 17 del Regolamento 2021/241, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:
 - a. coerenti con le finalit  previste dall’investimento di riferimento e assunte in conformit  alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
 - b. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
 - c. pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato. A tal fine si precisa che i costi stimati dei progetti inclusi nel presente Avviso non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020.
3. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. spese per appalti di servizi e forniture;
 - b. spese relative alla costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti (pubblici o privati);
 - c. spese per pubblicazione bandi di gara;
 - d. oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei progetti;
 - e. spese necessarie per le nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso;
 - f. spese necessarie per l’acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso.
 - g. tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate al successivo comma 6.
4. L’imposta sul valore aggiunto (IVA)   un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovr  tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non   incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
5.   possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ci  non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento.
6. Non sono ammissibili:
 - a. i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi

con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni;

- b. le spese che infrangono il divieto del doppio finanziamento, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21);
- c. restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero;
- d. le spese per le attività di assistenza tecnica relative alle azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolatori prescritti; come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholder, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni.
- e. i costi del personale fatta eccezione di quello temporaneo ed aggiuntivo necessario all'attuazione del progetto in linea con quanto disposto dalla Circolare RGS n. 4/2022.

Art. 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. I Soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di ammissione per i progetti di cui si richiede il finanziamento.
2. La domanda di ammissione a finanziamento deve essere presentata tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF (<https://openbdap.mef.gov.it/>), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all'area operatori BDAP, a partire dal 1 marzo 2022 e, a pena di esclusione, entro le ore 17:00 del 31 marzo 2022.
3. Alla domanda va allegata la documentazione attestante i poteri di firma in capo al richiedente, qualora diverso dal rappresentante legale.
4. La domanda di ammissione al finanziamento dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione al progetto per il quale viene richiesto il contributo. Al fine di classificare sul sistema CUP del DIPE correttamente i Codici Unici di Progetto, occorre rispettare la rispondenza per NATURA (Acquisto o realizzazione di servizi), TIPOLOGIA (Altro), SETTORE (Infrastrutture sociali), SOTTOSETTORE (Altre infrastrutture sociali), CATEGORIA (Altre infrastrutture), Tematica PNRR (514-M5C2 – Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore – 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti / 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità / 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta).
5. I soggetti interessati, fino a 7 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle domande di ammissione a finanziamento, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. I predetti quesiti dovranno essere inviati all'indirizzo dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it e riportare come oggetto: "Avviso n.1/2022 – Quesito".

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. La documentazione relativa alla programmazione e alle linee guida nazionali di riferimento per l'attuazione dei progetti per ciascun sub-investimento sarà resa disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sarà inoltre reso disponibile un manuale utente per la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento tramite la piattaforma di gestione GLF indicata al comma 2 del presente articolo.

Art. 11 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. L'istruttoria delle domande presentate dagli ATS sarà articolata nelle seguenti fasi:
 - verifica dell'ammissibilità sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7 del presente Avviso;
 - valutazione sulla base dei criteri indicati al successivo comma 4;
 - eventuale ribilanciamento secondo i criteri indicati al successivo comma 6.
2. L'istruttoria dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni nominate con Decreto Ministeriale, composte da referenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Delle Commissioni potranno far parte referenti delle Regioni e P.A. che ne faranno richiesta, in riferimento alla valutazione dei progetti degli ATS afferenti al proprio territorio, nonché da una rappresentanza di ANCI. Tali Commissioni, a partire dal 1 aprile 2022, procederanno all'esame delle domande pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e della valutazione di priorità secondo i criteri indicati al successivo comma 4.
3. L'esclusione per la mancanza di uno o più dei requisiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 7 del presente Avviso sarà comunicata al Soggetto proponente tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata, il quale avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
4. Superata la fase di ammissibilità, le domande saranno ordinate in graduatoria in base ai seguenti criteri di priorità:

A. Criteri di carattere generale

- a. Presentazione della domanda da parte di uno o più ATS a tal fine associati:
 - i. un ATS – i punti di cui al criterio specifico sono moltiplicati per 1,2
 - ii. due o più ATS a tal fine associati – i punti di cui al criterio specifico sono moltiplicati per 1,5.
- b. Coerenza con la programmazione regionale, come attestata dalla presenza nell'elenco delle adesioni alle manifestazioni di interesse trasmesse dalle Regioni e Province Autonome al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – max 20 punti, come nel seguito specificato:
 - i. assenza nell'elenco trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma di appartenenza – 0 punti,
 - ii. presenza nell'elenco trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma di appartenenza – 20 punti.

B. Criteri specifici per sub-investimento

- a) Sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie – 20 punti assegnati come segue:
 1. Partecipazione al Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) – 14 punti assegnati come segue:

- i. l'ATS non ha mai partecipato al Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) – 14 punti.
 - ii. due o più ATS a tal fine associati di cui solo una parte ha partecipato a (P.I.P.P.I.) in precedenza – il punteggio di cui al punto i. viene proporzionato al numero di ATS che non hanno partecipato – (Es. *Partnership di 7 ATS di cui 3 hanno già aderito a (P.I.P.P.I.) e 4 no: il punteggio sarà di $14 \times 4/7 = 8$*)
 - 2. Rapporto percentuale minori di età compresa tra 0-11 dell'ATS/Comune o degli ATS associati e totale della popolazione 0-11 residente sul territorio regionale – 6 punti, assegnati con metodo lineare a partire:
 - i. dal progetto con valore minimo della percentuale – 0 punti
 - ii. al progetto con valore massimo della percentuale – 6 punti
- b) Sub-investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti – 20 punti assegnati come segue:
- 1. Rapporto percentuale tra anziani di 65 anni e più dell'ATS/Comune o degli ATS associati e totale della popolazione di anziani di 65 anni e più residente sul territorio regionale -16 punti assegnati con metodo lineare a partire:
 - i. dal progetto con valore minimo della percentuale – 0 punti
 - ii. al progetto con valore massimo della percentuale – 16 punti
 - 2. Ulteriori 4 punti nel caso in cui l'incidenza della popolazione anziana 65 anni e più residente sulla popolazione totale residente nel territorio dell'ATS/Comune o degli ATS associati sia superiore al valore medio regionale
- c) Sub-investimento 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione – Totale della popolazione residente nel territorio dell'ATS/Comune o degli ATS associati – 20 punti, assegnati con metodo lineare a partire:
- i. dal progetto con valore minimo – 0 punti
 - ii. al progetto con valore massimo – 20 punti
- d) Sub-investimento 1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali – 20 punti assegnati come segue:.
- 1. Attività previste – 10 punti, assegnati come segue:
 - i. progetto che non prevede la supervisione di équipe – 0 punti
 - ii. progetto che prevede la supervisione di équipe – 10 punti
 - 2. Rapporto percentuale tra numero di operatori sociali coinvolti nell'attività di supervisione (dato da dichiararsi a cura del capofila proponente il progetto) e totale della popolazione residente nell'ATS/Comune o negli ATS associati – 10 punti, assegnati con metodo lineare a partire:
 - i. dal progetto con valore minimo della percentuale – 0 punti
 - ii. al progetto con valore massimo della percentuale – 10 punti
- e) Investimento 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Totale della popolazione residente nel territorio dell'ATS/Comune o degli ATS associati – 20 punti, assegnati con metodo lineare a partire:
- i. dal progetto con valore minimo – 0 punti

ii. al progetto con valore massimo – 20 punti

f) Sub-investimento 1.3.1-Housing first – 20 punti assegnati come segue:

1. Popolazione residente nel territorio dell'ATS/Comune o degli ATS associati – 10 punti, assegnati con metodo lineare a partire:
 - i. dal progetto con valore minimo – 0 punti
 - ii. al progetto con valore massimo – 10 punti
2. Rapporto percentuale tra numero di residenze fittizie registrate all'anagrafe del Comune, dei comuni componenti l'ATS o gli ATS associati (dato da dichiararsi a cura del capofila proponente il progetto) e totale della popolazione residente – 10 punti, assegnati con metodo lineare a partire:
 - i. dal progetto con valore minimo della percentuale – 0 punti
 - ii. al progetto con valore massimo della percentuale – 10 punti

g) Sub-investimento 1.3.2-Stazioni di posta – 20 punti assegnati come segue:

1. Popolazione residente nel territorio – 14 punti, assegnati con metodo lineare a partire:
 - i. dal progetto con valore minimo – 0 punti
 - ii. al progetto con valore massimo – 14 punti
2. Se all'interno del territorio dell'ATS o degli ATS associati è presente una città capoluogo di provincia (o se il soggetto proponente è un comune capoluogo di provincia) vengono assegnati al progetto ulteriori 6 punti.

5. In base ai punteggi ottenuti per i criteri di priorità, si procederà alla formazione di graduatorie regionali articolate per sub-investimento.
6. L'elenco definitivo delle domande ammesse a finanziamento, oltre che della posizione in graduatoria, in caso di sovrannumero terrà conto:
 - a. dell'obiettivo di raggiungimento di milestone e target del PNRR da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che richiede necessariamente il coinvolgimento di almeno l'85% degli ATS italiani rispetto all'Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”;
 - b. del principio di diffusività e copertura territoriale dei progetti, valorizzando l'appartenenza dell'ATS, degli ATS associati o del Comune proponente ad una Regione o Provincia Autonoma per la quale il numero di progetti approvati segnali una sottorappresentazione nella linea di attività, con riferimento al numero di progetti indicativo fissato per ciascuna Regione e Provincia Autonoma;
 - c. dell'indicazione di priorità assegnata da ciascun soggetto proponente nella domanda di ammissione a finanziamento in caso di presentazione di più progetti per linea di investimento 1.1 e 1.3;
 - d. per il sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie dell'eventuale contemporanea presenza di analoga progettualità a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020 (“P.I.P.P.I. 10”), dando priorità alle domande presentate dagli ATS che non ricadono in questa condizione.

RIPARTIZIONE REGIONALE DEI PROGETTI PNNR M5C2 INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3

REGIONE	1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti	1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori	1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità	1.3.1 Povertà estrema - Housing first	1.3.2 Povertà estrema - Centri servizi
ABRUZZO	12	3	4	4	15	5	5
BASILICATA	5	1	2	2	7	1	1
CALABRIA	17	4	6	6	22	4	4
CAMPANIA	41	11	18	19	68	16	16
EMILIA ROMAGNA	28	9	15	15	52	21	21
FRIULI VENEZIA GIULIA	10	3	4	4	14	5	5
LAZIO	32	12	19	19	69	32	32
LIGURIA	10	4	6	5	17	9	9
LOMBARDIA	66	21	33	34	118	60	60
MARCHE	13	3	5	5	17	4	4
MOLISE	3	1	1	1	4	1	1
PIEMONTE	25	9	15	14	49	15	15
P. A. BOLZANO	5	1	2	2	6	1	1
P. A. TRENTO	7	1	2	2	6	1	1
PUGLIA	28	8	13	13	47	11	11
SARDEGNA	13	3	6	5	19	5	5
SICILIA	36	10	16	16	57	21	21
TOSCANA	20	8	13	13	43	20	20
UMBRIA	7	2	3	3	10	1	1

VALLE D'AOSTA (1)	1	1	1	1	2	1	1
VENETO	21	10	16	17	58	16	16
TOTALE	400	125	200	200	700	250	250

Note: (1) Alla Valle D'Aosta è attribuita la possibilità di realizzare almeno un progetto per ciascuna linee di attività

7. L'elenco delle domande ammissibili al finanziamento sarà approvato con Decreto Direttoriale. Il provvedimento di approvazione contenente l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.
8. Nel caso in cui la domanda fosse ritenuta non finanziabile, ne sarà data comunicazione al Soggetto proponente con evidenza delle relative motivazioni.
9. Nel caso in cui dall'elenco definitivo delle domande ammesse a finanziamento si dovesse riscontrare una sottorappresentazione del numero di progetti ammessi rispetto al numero indicato per ciascuna Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà alla riapertura dell'Avviso limitatamente agli ATS delle Regioni sottorappresentate. Qualora, anche a seguito della riapertura dell'Avviso, si dovesse riscontrare una sottorappresentazione del numero di progetti ammessi rispetto al numero fissato per Regione, si procederà all'ammissione a finanziamento delle domande ammissibili, dando priorità alle Regioni del Mezzogiorno.
10. Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ATS sottoscriveranno un'apposita Convenzione, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto.
11. Alla Convenzione sarà allegato il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario.
12. Laddove non si addivenga alla sottoscrizione della Convenzione, le risorse verranno rese disponibili e si procederà allo scorrimento della graduatoria in ambito infraregionale; in tal caso, qualora non vi fossero in graduatoria altri progetti finanziabili, le risorse concorreranno alla dotazione finanziaria per la riapertura dell'Avviso, come indicato al comma 9.

Art. 12 - Obblighi del Soggetto attuatore

1. In attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'Investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a:
 - dare piena attuazione al progetto, come illustrato nell' Art 1 "Finalità e ambito di applicazione", garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
 - rispondere direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attuazione degli investimenti;
 - garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento;
 - verificare che siano rispettate le modalità previste per la partecipazione all'Avviso come previsto nel Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, attraverso un modulo da compilare e firmare digitalmente da parte del Legale rappresentante dell'ATS o nel caso di

singolo Comune dal Sindaco dello stesso, verificando che siano specificate le linee di intervento e di attività da realizzare;

- garantire la coerenza degli interventi finanziati con i principi stabiliti nel Piano Sociale nazionale 2021-2023 approvato con Decreto Interministeriale del 22/10/2021 e nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 approvato con Decreto del 21/12/2021;
- assicurare che i progetti siano completati entro il primo semestre del 2026;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto-legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di garantire l'individuazione delle risorse del PNRR dedicate agli specifici investimenti;
- svolgere i controlli di legalità e dei controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle, nonché la riferibilità delle spese ammesse al finanziamento sul PNRR;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto del presente Avviso;
- assicurare la rilevazione del numero effettivo dei beneficiari dei progetti per genere ed età e rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi, nonché del conseguimento dei milestone e target ad esso associati;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai regolamenti comunitari e dal cronoprogramma di cui al Piano operativo, di cui al Decreto Direttoriale n.450 del 9 dicembre 2021;
- garantire la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione degli investimenti, in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ed autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- presentare all'atto di stipula della Convenzione il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario.
- presentare all'atto della comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.);

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- presentare all'Amministrazione, con cadenza almeno bimestrale, le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute/da sostenere in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL);
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- inviare periodicamente la Richiesta di pagamento all'Amministrazione, tramite il sistema informatico, secondo le modalità previste dal presente Avviso.
- trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avanzamento registrato dagli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati alle linee progettuali, nonché effettuare la rendicontazione dei target e milestone di progetto del PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite;
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative agli investimenti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e nelle pubblicazioni scientifiche da esso derivate che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online sul sito Istituzionale dell'Istituzione capofila, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- rispettare le norme di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 30, nonché le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con riferimento, per quanto applicabile, al dettato dell'articolo 47 in materia di "*Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC*", e tutte le altre norme di settore applicabili;
- rispettare, nell'attuazione degli Investimenti, le norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- rispettare le disposizioni di cui agli artt. 55 e 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, nonché le norme del Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021;
- mitigare e gestire i rischi connessi al progetto, nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale e alle caratteristiche tecniche;
- adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico messo a disposizione dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, purché sia garantita la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art.

22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite;

- rispettare l'obbligo di richiesta CUP dei progetti di competenza e provvedere alla conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- ricorrere ai poteri sostitutivi, come indicato all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli Interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi;

Art. 13 - Modalità di gestione degli interventi

1. Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per la corretta attuazione dell'intervento/progetto, si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di attuazione e di gestione indicata dall'Amministrazione responsabile nel rispetto dell'art. 8 comma 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n.108;
2. Il Soggetto attuatore, ovvero il titolare del CUP, effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce:
 - M5C2-I1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione" valorizzando l'indicatore fisico relativo al numero di progetti avviati e di persone/famiglie beneficiarie raggiunte, specificando sesso e fasce d'età laddove siano beneficiari individuali.
 - M5C2-I1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" valorizzando l'indicatore fisico relativo al numero di progetti avviati e di persone beneficiarie raggiunte per sesso e fasce d'età, nonché delle attività di formazione erogate.
 - M5C2-I1.3 "Housing Temporaneo e Stazioni di posta" valorizzando l'indicatore fisico relativo al numero di progetti avviati e di persone raggiunte per sesso e fasce d'età, nonché delle attività di formazione erogate e nel caso di progetti che prevedano la ristrutturazione di immobili, del risparmio della domanda di energia primaria.
3. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

Art. 14 - Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

1. Le risorse assegnate a ciascun Soggetto attuatore saranno erogate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse relative alla Missione 5, Inclusione e coesione Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore e ai relativi tre sotto investimenti. L'erogazione del finanziamento al Soggetto attuatore avverrà in quattro diverse fasi:
 - a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ATS selezionati;
 - b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
 - c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;

d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto.
3. Non sono, comunque, ammissibili le spese che risultino sostenute attraverso altre fonti di contributo.
4. Il Soggetto attuatore è tenuto a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato dall'Amministrazione responsabile e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
5. Il Soggetto attuatore dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione secondo le modalità previste dal presente Avviso.

Art. 15 – Modifiche dell'avviso

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e sul sito italiadomani.gov.it.

Art. 16 - Modifiche / variazioni del progetto

1. In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.
2. Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto Attuatore deve presentare formale richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
 - la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente Avviso;
 - le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
 - la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
 - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

Art. 17 – Responsabile dell'avviso

1. Responsabili del presente procedimento sono, per quanto di competenza, il Dirigente della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

Art. 18 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

2. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
3. Il Titolare del trattamento è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Via Vittorio Veneto, 56, 00187 Roma RM. Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti indirizzi: mail: gdp@lavoro.gov.it – PEC: gdp@pec.lavoro.gov.it.
4. I dati forniti dal Soggetto proponente e dagli eventuali co-proponenti sono acquisiti dal Soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
5. L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale del Ministero.
6. L'invio della domanda di ammissione presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del Soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 19 – Meccanismi sanzionatori

1. Il contributo viene ridotto in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate (revoca parziale).
2. È disposta la revoca integrale del contributo assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti nonché nel caso di contravvenzione alle previsioni contenute nel presente Avviso.
3. In particolare, si potrà procedere alla revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
 - b. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall'investimento.
4. In caso di violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale, nonché dei principi trasversali del PNRR potrà essere disposta la sospensione o la revoca del contributo.
5. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 16 le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate all'Amministrazione, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal contributo concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
6. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
7. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del progetto finanziato, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, sarà attivato il procedimento di revoca del contributo.
8. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Soggetto attuatore è tenuto a restituire le somme già erogate dal Ministero in suo favore.
9. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca indicati saranno riallocate in funzione della possibilità di massimizzare gli obiettivi di target e di milestone, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.

Art. 20 – Potere sostitutivo

1. Qualora a seguito di attività di monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riscontrino criticità nell'esecuzione di un progetto finanziato a valere del presente Avviso, tale da compromettere i target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è attivata la procedura descritta dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 21 - Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
3. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
4. Le controversie derivanti dal presente Avviso sono definite mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Regione Lazio o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 22 – Rinvio e Allegati

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e dei programmi di riferimento settoriale.
2. Al presente Avviso sono allegati i seguenti documenti:
 - Modello - Domanda di ammissione a finanziamento.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale**

Modello - Domanda di ammissione al finanziamento (da compilare sulla piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF (<https://openbdap.mef.gov.it/>), firmare digitalmente e caricare sulla medesima piattaforma)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE",

- **INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI,**
- **INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ,**
- **INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA,**

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

LA/IL SOTTOSCRITTA/O (COGNOME) _____ (NOME) _____ IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE,
 - dell'Ente _____, Soggetto Capofila dell'Ambito territoriale sociale (ATS) di _____,
 oppure del:
 - Comune di _____,
 con sede legale in _____, Via/piazza _____, n. ____, cap. _____,
 tel. _____, posta elettronica certificata (PEC) _____;
 _____;

CHIEDE

l'ammissione al finanziamento previsto dall'Avviso 1/2022 PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta (di seguito Avviso),

per l'ammontare di euro _____ (*lettere e cifre*)¹

CUP _____

per il sub-investimento/linea di attività².

	Investimento	Sub-investimento/linea di attività	Priorità ³
☐	1.1	1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	
☐	1.1	1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti	
☐	1.1	1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	
☐	1.1	1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	
☐	1.2	1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)	
☐	1.3	1.3.1-Povertà estrema - Housing first	
☐	1.3	1.3.2-Povertà estrema – Stazioni di posta	

Al contempo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex Art.76 del DPR medesimo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del Dispositivo di Ripresa e Resilienza o altri programmi (c.d. doppio finanziamento), in ottemperanza a quanto previsto dall'Art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

¹ È possibile richiedere un importo inferiore rispetto al costo indicato per ciascun sub-investimento all'Art.4 “Dotazione finanziaria dell'avviso”, comma 7, e all'Art. 8 “Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto” dell'Avviso fatta eccezione per il sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per il quale occorre indicare il valore indicato nel citato Articolo.

² Nella tabella barrare il sub-investimento per cui si chiede il finanziamento.

³ Se nell'ambito dell'Investimento 1.1 si presentano più progetti relativi ai sub-investimenti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, indicare il livello di priorità assegnata a ciascuno progetto (da 1 massima priorità a 2, 3, 4, ecc.).

Se nell'ambito dell'Investimento 1.3 si presentano più progetti relativi ai sub-investimenti 1.3.1, 1.3.2, indicare il livello di priorità assegnata a ciascuno progetto (da 1 massima priorità a 2, 3, 4, ecc.).

L'indicazione delle priorità è richiesta ai fini della definizione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento come prevista dall'Art.11 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, comma 6, lettera c.

2. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR, fra cui quelli relativi all'obbligo di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (cd. principio del "Do No Significant Harm") ai sensi dell'Art.17 del Reg. (UE) 2020/852, al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani;
3. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, ivi incluse le disposizioni in materia di uguaglianza di genere, pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
4. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa applicabile in materia di trasparenza, frodi e conflitti di interessi in conformità all'Art.22 del Reg. (UE) 2021/241, nonché dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
5. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
6. di essere a conoscenza dell'ammissibilità al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR esclusivamente dei costi del personale, temporaneo e aggiuntivo, specificatamente destinato a realizzare i singoli progetti in linea con quanto disposto dalla Circolare RGS N.4/2022;
7. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR e di tenerne conto ai fini della definizione del progetto;
8. di essere a conoscenza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
9. di aver preso piena conoscenza e di accettare l'Avviso e degli altri documenti eventualmente ad esso allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel corso della procedura;
10. che il progetto è coerente rispetto agli obiettivi previsti dal PNRR e dal Piano Operativo, di cui al Decreto Direttoriale n.450 del 9 dicembre 2021 così come modificato dal Decreto Direttoriale n.1 del 28 gennaio 2022;
11. che il progetto è coerente con i principi stabiliti nel Piano Sociale nazionale 2021-2023, approvato con Decreto Interministeriale del 22/10/2021, e nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato con Decreto del 21/12/2021;
12. che il progetto è coerente con gli specifici documenti di programmazione e le specifiche linee guida nazionali relative al sub-investimento, ovvero:

1.1.1—Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	– Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, del 21 dicembre 2017, Programma PIPPI – Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, del 25 ottobre 2012 – Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, del 14 dicembre 2017 – Piano sociale nazionale (2.7.4 Scheda LEPS Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.)
--	--

	- Programma per l'implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) – Piano di lavoro e Allagato 1 (Premessa al piano di lavoro di P.I.P.P.I. LEPS 2022-2024)
1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti	- Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente del 21 novembre 2019 adottate con il DPCM 21 novembre 2019 - Legge di bilancio 2022 - L.234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 commi da 162 a 168)
1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	- Piano sociale nazionale (cap. 2, scheda LEPS 2.7.3 Dimissioni protette) - Legge di bilancio 2022 - L.234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 comma 162 lettera a), comma 165 e comma 166)
1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	- Piano sociale nazionale (cap. 2, scheda LEPS 2.7.2 Supervisione del personale dei servizi sociali)
1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)	- Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Adottate con Decreto direttoriale 669 del 28 dicembre 2018).
1.1.3-Povertà estrema – Housing first	- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del 5 novembre 2015 (in particolare per quanto riguarda le progettualità basate sull'housing first)
1.3.2-Povertà estrema – Stazioni di posta	- Schede tecniche contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023: Scheda LEPS 3.7.2 Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Scheda 3.7.3 Centro servizi per il contrasto alla povertà.

13. di aver aderito alla manifestazione di interesse della propria Regione:

SÌ NO

14. che il progetto sarà realizzato da più ATS a tal fine associati:

SÌ NO

se SÌ, indicare quali:

(ATS Capofila) _____

15. che il progetto coinvolgerà un numero di beneficiari pari a: _____

16. che l'ATS/il Comune ha già partecipato al Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (esclusa l'edizione P.I.P.P.I. 10) ⁴.

SÌ NO

17. nel caso di progetto presentato da ATS a tal fine associati, che il numero di ATS che hanno già partecipato al Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (esclusa l'edizione P.I.P.P.I. 10) è pari a⁵: _____.

⁴ Compilare solo in caso di presentazione di domanda di ammissione a finanziamento per il sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie.

⁵ Compilare solo in caso di presentazione di domanda di ammissione a finanziamento per il sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie.

18. che l'ATS/il Comune ha sperimentazioni in corso nell'ambito del Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I. 10) ⁶.

SÌ

NO

19. nel caso di progetto presentato da ATS a tal fine associati, che il numero di ATS che hanno sperimentazioni in corso nell'ambito del Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I. 10) è pari a⁷: _____.

20. che l'ATS/il Comune intende realizzare un progetto che prevede la supervisione di équipe ⁸.

SÌ

NO

21. che il numero di residenze fittizie registrate all'anagrafe del Comune, dei Comuni componenti l'ATS o gli ATS associati è pari a: _____⁹.

22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'Art.13 del Reg. (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso;

23. di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di cui al presente Avviso;

24. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà l'applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell'assegnazione;

e SI IMPEGNA a

1. presentare un progetto di dettaglio corredato di un cronoprogramma e di un piano finanziario all'atto della stipula della Convenzione;
2. dare piena attuazione al progetto, garantendo il rispetto delle Milestone e Target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma indicato nel Piano Operativo, di cui al Decreto Direttoriale n.450 del 9 dicembre 2021;
3. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le eventuali modifiche al progetto;
4. mantenere per tutta la durata del progetto una struttura organizzativa adeguata in relazione alla natura, alla dimensione territoriale e alla durata dell'intervento;
5. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

⁶ Compilare solo in caso di presentazione di domanda di ammissione a finanziamento per il sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie.

⁷ Compilare solo in caso di presentazione di domanda di ammissione a finanziamento per il sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie.

⁸ Compilare solo in caso di presentazione di domanda di ammissione a finanziamento per il sub-investimento 1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali.

⁹ Compilare solo in caso di presentazione di domanda di ammissione a finanziamento per il sub-investimento 1.3.1-Housing first.

6. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
7. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico;
8. rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'Art.34 del Reg. (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
9. adottare le misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Reg. finanziario (UE) 2018/1046 e nell'Art.22 del Reg. (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
10. rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'Art.22.2 lettera d) del Reg. (UE) 2021/241;
11. comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
12. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'Art.9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Luogo e data _____

Firma digitale del legale rappresentante
